

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE

"[...] **Nel merito:** dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo TOYOTA YARIS tg. [redacted] nella causazione del sinistro occorso in data 9.7.2014, condannare la V. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù della disciplina introdotta con il D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 ut supra specificata in qualità di compagnia assicuratrice della SEAT IBIZA tg. [redacted] al pagamento della somma di € 414,80 ovvero, quell'altra minore somma determinanda in corso di causa secondo equità e giustizia, occorrendo anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni per fermo tecnico commisurato al costo del noleggio di vettura sostitutiva, in favore della cessionaria M. [redacted] i persona del legale rappresentante pro tempore; oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalutata, dal giorno del fatto illecito e sino al saldo effettivo. Con compenso di giudizio, oltre esposti, rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e successive occorrendo, ivi compresa imposta di registro, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. Marco PALERMITI, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c."

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA

"[...] **Nel merito** – rigettare le domande di parte attrice, poiché infondate, in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in atti; **In ogni caso**, con vittoria di spese, diritti ed onorari."

MOTIVI DELLA DECISIONE

ai sensi dell'art. 132, comma 2, numero 4) cod. proc. civ.

come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, nei termini che seguono.

L'attrice M. [redacted] sostiene che in data 9 luglio 2014 alle ore 21,15 circa, tale [redacted] conduceva il veicolo Seat Ibiza targato [redacted] di proprietà

di _____, assicurato con la convenuta _____ e percorreva in Torino corso Potenza quando veniva urtato nella fiancata sinistra dal veicolo Toyota Yaris targato _____ di proprietà e condotto da _____ assicurato con _____ che cambiava repentinamente fila di marcia.

Aggiunge che le parti compilavano il modulo CAI e che il risarcimento del danno materiale subito dal veicolo era stato integralmente risarcito.

Precisa che, per il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni, il proprietario _____ noleggiava un veicolo sostitutivo al prezzo di euro 85,00 al giorno oltre IVA per quattro giorni, il cui credito complessivo di euro 415,00 veniva ceduto all'attrice, la quale agisce per il pagamento dello stesso.

Argomenta in diritto in ordine alle domande svolte; formula le conclusioni sopra trascritte e, a sostegno delle proprie ragioni, deduce capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni e produce in fotocopia carta di circolazione del veicolo danneggiato; modulo CAI compilato e sottoscritto; raccomandata PEC alla convenuta; dichiarazione di utilizzo vettura; scrittura privata di cessione del credito; scheda di ritiro e riconsegna del veicolo sostitutivo; fattura di noleggio; fattura di riparazione; fattura emessa da Avis per veicolo analogo; visura camerale dell'attrice e licenza di attività di noleggio veicoli.

La convenuta _____ eccepisce l'abusivo frazionamento del credito, l'incredibilità del credito da risarcimento diretto, inefficace la cessione del credito, la nullità dell'atto di cessione, la mancanza di prova specifica del danno in esame e della necessità dell'utilizzo di un veicolo sostitutivo.

Passando all'esame delle questioni sottoposte alla valutazione di questo Giudice di Pace, si deve osservare quanto segue.

In primo luogo, si deve rilevare che tra le parti non vi è contestazione sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità dell'accaduto, limitando la convenuta la difesa alle sole eccezioni indicate, pertanto, l'esame sarà limitato a queste.

D'altra parte, dal prodotto modulo CAI compilato e sottoscritto dalle parti, emerge la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, per avere eseguito manovra di cambio di fila durante la marcia, pertanto, per quanto interessa in questa sede, la responsabilità come indicata deve ritenersi sufficientemente accertata e ciò anche tenuto conto che il danno materiale subito dal veicolo è stato integralmente risarcito.

In ordine all'eccepito abusivo frazionamento dell'azione, si deve osservare che poiché il danneggiato ha ceduto il credito e la relativa azione, è ovvio che, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato, l'azione venga proposta dal cessionario che non ha obbligo di coordinarsi con il creditore principale o altri creditori in caso di possibili diverse cessioni di parti del credito, quale è stata quella relativa al credito della carrozzeria.

La possibilità di cessioni plurime, corrispondenti ai vari possibili interventi da eseguire per ripristinare la situazione anteriore al sinistro, come è nel diritto del danneggiato, corrisponde allo spirito della legge che ha inteso tutelare il danneggiato il quale, proprio tramite le cessioni, risulta agevolato nella gestione della fase risarcitoria del sinistro subito.

Inoltre, nel caso in esame, non si rinvergono gli elementi oggettivi che secondo la giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata in merito al credito derivante da contratto e non avente natura extracontrattuale (Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726) costituiscono comportamento illegittimo in quanto contrario ai principi di buona fede e correttezza nonché a quelli del giusto processo.

Infatti, non risulta che sia stato proposto separato giudizio per ottenere diversa voce di danno per la quale l'attrice agisce in questa e, comunque, si ritiene che per incorrere nell'abuso del processo invocato dalla convenuta, oltre agli altri elementi individuati dalla giurisprudenza, vi debba essere identità soggettiva tra le parti dei singoli processi, pertanto, non è possibile ravvisare frazionamento del credito per via della diversità soggettiva dell'attore, e ciò nonostante egli azioni un credito derivante dallo stesso sinistro.

D'altra parte, considerato che, nel caso in esame, la convenuta ha pagato integralmente il danno all'autovettura, sarebbe la stessa convenuta con il pagamento parziale del danno ad avere frazionato il credito, con la conseguenza aberrante che il comportamento del debitore che paga solo parzialmente quanto dovuto può rendere "inammissibile" l'azione volta a ottenere il pagamento integrale del danno.

In proposito, si deve rilevare che alcun atto di quietanza risulta essere stato sottoscritto dal danneggiato.

Senza contare che la sanzione per avere frazionato giudizialmente il credito non può certo consistere nell'inammissibilità o improponibilità della domanda, con conseguente perdita del diritto sostanziale fatto valere, dovendo, invece, riflettersi semmai sul regime delle spese di lite, da valutare caso per caso da parte del giudice ovvero nell'accertamento della causazione di un danno in capo al debitore e derivante dal frazionamento del credito, che potrà essere liquidato a seguito di apposita domanda.

Ancora, nel caso in esame, tra gli altri elementi oggettivi costitutivi dell'abuso del diritto, non si rinviene alcuna utilità in capo all'attrice per avere agito giudizialmente, posto che, al fine di configurare l'abuso del diritto, la sentenza della Suprema Corte in oggetto indica che debba sussistere anche il conseguimento di una utilità derivante dal frazionamento del credito, né la convenuta indica quale utilità consegua l'attrice dal

proporre l'azione giudiziale che ha instaurato il giudizio che si decide con la presente sentenza.

Sotto altro profilo, non è possibile considerare frazionamento del credito la domanda dell'attrice in quanto la richiesta di risarcimento riguarda l'intero suo credito e non una parte, pur limitata sostanzialmente al danno da fermo tecnico.

Per quanto precede, non è possibile ricondurre il comportamento tenuto dall'attrice nella fase anteriore all'instaurazione del presente giudizio ad alcuna volontà di frazionamento del credito e, quindi, la relativa eccezione è infondata.

Quanto alla possibilità di cedere il credito risarcitorio derivante da responsabilità civile di terzi e per il cessionario del credito di agire secondo le norme stabilite a tutela del danneggiato, questo Giudice di Pace si è già espresso positivamente con sentenze numero 8486/08 depositata il 21 luglio 2008, 1557/12 depositata il 13 febbraio 2012, 1847/12 depositata il 20 febbraio 2012 e 5276/2012 depositata l'11 giugno 2012 e nelle successive in materia, pertanto, nella stesura della presente motivazione si farà riferimento a tali precedenti conformi, come indicato nell'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.

Al riguardo, si deve evidenziare che la cessione del credito stipulata con scrittura privata sottoscritta in data 23 luglio 2014 tra il danneggiato _____ e l'attrice è provata documentalmente con la produzione di copia della cessione stessa.

Sul punto, si deve ricordare che il credito derivante da sinistro stradale, cui si può assimilare il credito in esame, deve ritenersi cedibile, come ritiene la costante e ormai consolidata giurisprudenza (fra le tante v. Trib. Prato, 12 ottobre 2011, n. 1055; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11095; Trib. Milano, sez. X, 3 maggio 2012, n. 5149; Cass. civ., Sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22601 e, fra le più recenti Trib. Roma, sez. XII, 2 ottobre 2017, n. 18524) e si deve osservare che è pertinente e rilevante anche la

giurisprudenza formatasi in relazione alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, come la citata pronuncia della Corte di Cassazione 11095/2009, in quanto tale legge presentava la medesima formulazione del Codice delle Assicurazioni approvato con D. Lgs. 209/2005 indicando quale soggetto cui competeva l'azione diretta il "danneggiato" (v. per quanto interessa in questa sede artt. 18 e 22 legge 990/1969).

In particolare, come già anticipato, il diritto di esercitare ogni azione derivante dal contratto di assicurazione deve ritenersi trasferito in capo all'attore in forza del contratto di cessione del relativo credito, trattandosi di diritto non strettamente personale e non sussistendo alcun divieto in tal senso (v. art. 1260, comma 1, cod. civ.), anche tenuto conto che quando il legislatore ha voluto escludere la cedibilità del credito lo ha stabilito espressamente (v. art. 447 cod. civ.).

In proposito, si deve ricordare che la normativa introdotta con il citato D. Lgs. 209/2005, che ha approvato il c.d. Codice delle Assicurazioni Private, è dettata allo scopo di tutelare il danneggiato, quale soggetto debole nel rapporto con le imprese di assicurazione e la tutela verrebbe meno se si dovesse ritenere che il diritto di esercitare l'azione in esame non si trasferisse al cessionario, anche perché verrebbe limitata di fatto la trasferibilità del credito e, quindi, la possibilità di sua realizzazione.

Inoltre, la cessione del credito risulta notificata dall'attrice in data 05 agosto 2014 a mezzo PEC del legale dell'attrice.

D'altra parte, l'avvenuta cessione del credito non è mai stata contestata dalla convenuta e, in ogni caso, può ritenersi notificata al momento della notificazione dell'atto di citazione, conseguendone ogni effetto di legge.

Infine, la cedibilità del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale risulta implicitamente ammessa anche dal legislatore con l'introduzione dell'art. 149 bis al

C.d.A. ad opera dell'art. 1, comma 24, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che disciplina la modalità del risarcimento per il caso di avvenuta cessione del credito.

In ordine al profilo in base al quale la cessione del credito sarebbe invalida perché avente ad oggetto un credito futuro o non determinato, si deve osservare che il credito ceduto era già esistente al momento della cessione benché non determinato nel suo ammontare, essendo incerto il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni del veicolo di proprietà del cedente, pertanto, sotto tale aspetto la cessione risulta valida.

Per lo stesso motivo, non è stata indicata la somma ceduta benché l'oggetto della cessione sia adeguatamente e compiutamente individuato nel *"credito inerente al risarcimento da parte del responsabile del sinistro..."* *"...del danno da fermo tecnico del veicolo incidentato e quantificato nella fattura emessa dalla _____ in relazione al noleggio dell'auto utilizzata dal Cedente per il periodo strettamente necessario alle riparazioni del veicolo danneggiato nel sinistro..."* e *"Si precisa che la presente cessione comprende, in ogni caso, anche le somme relative al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo incidentato"*, che rende sufficientemente determinato l'oggetto della cessione e ne conferma la validità negoziale.

Inoltre, nel senso dell'ininfluenza della inesistenza o nullità del credito sulla validità della cessione si è pronunciata la giurisprudenza di merito (Trib. Roma, sez. XIII, 7 novembre 2016, n. 227).

In ordine all'eccepta limitazione della facoltà di agire della cessionaria nei soli confronti del responsabile civile e non anche dall'assicuratrice del danneggiato, si deve ricordare che è la legge stessa che sostituisce tale ultimo soggetto al primo ed è in facoltà del danneggiato scegliere liberamente nei confronti di quale dei due rivolgere l'azione.

Quanto al riconoscimento della voce di danno per cui è causa, si deve ricordare che il danneggiato ha diritto a essere reintegrato nella situazione in cui si troverebbe se il

sinistro non fosse avvenuto, compresa la disponibilità di un veicolo mentre corrisponde alla nozioni di comune esperienza che un danno quale risulta dal CAI e relativo alla fiancata sinistra del mezzo, imponga una lavorazione laboriosa, per cui anche il periodo di noleggio di quattro giorni al prezzo di euro 85,00 oltre I.V.A. al giorno, costituisce sufficiente prova del credito, ritenuti congrui la durata del fermo e il prezzo indicato in quanto conformi alle nozioni di comune esperienza e adeguatamente rapportato al tempo di fermo del veicolo in relazione al periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni sul veicolo danneggiato.

Al riguardo, si deve ricordare che ancora recentemente la giurisprudenza di legittimità ha deciso che *“Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.”* (Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 22687 ribadito con Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2070).

Non vi sono ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte che risulta prevalente.

D'altra parte, nel caso in esame, risulta provato che il danneggiato ha subito in conseguenza del sinistro il pregiudizio economico pari al costo del noleggio del veicolo, così che la fondatezza della domanda deriva anche in applicazione dei principi dell'orientamento giurisprudenziale in base al quale il danneggiato deve provare il danno emergente, corrispondente alla spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo

ovvero il lucro cessante, corrispondente alla perdita economica derivante dall'indisponibilità del mezzo danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 31 maggio 2017, n. 13718).

Infine, la necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo risulta dalla dichiarazione del danneggiato in base alla quale il mezzo incidentato era l'unico a disposizione della famiglia e, in effetti, al momento del sinistro era condotto da soggetto diverso dal proprietario ma con medesimo cognome mentre dalla relativa scheda sottoscritta dal danneggiato e dalla Carrozzeria riparatrice, risulta provato che il proprietario

ha ricevuto il veicolo sostitutivo in data 23 luglio 2014 alle ore 12,00 e lo ha restituito il 28 luglio 2014 alle ore 12,30.

Per quanto precede, la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 415,00 compresa IVA, risultando la fattura già emessa.

Benchè in origine il debito era di valuta, l'emissione della fattura lo ha trasformato in debito di valore, pertanto, sulla detta somma saranno dovuti i soli interessi nella misura legale calcolati dal 5 agosto 2014, data di ricevimento da parte della convenuta della prima richiesta di risarcimento, fino all'effettivo soddisfo mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria.

La pronuncia sulle spese di giudizio, che vengono liquidate in dispositivo, non può che seguire il principio della soccombenza.

L'ammontare delle stesse viene determinato, in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in euro 65,00 per la fase di studio, euro 65,00 per la fase introduttiva, euro 65,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 135,00 per la fase decisionale oltre alle spese imponibili calcolate forfettariamente in euro 150,00, al contributo unificato, al rimborso forfettario spese generali pari al 15% del compenso, come stabilito

dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e I.V.A., come per legge e successivi compensi e spese occorrendo.

Per la determinazione degli importi liquidati si è tenuto conto del valore della controversia e che non è stata espletata istruttoria orale, pertanto, non si è fatto luogo ad aumento o diminuzione dei parametri medi di liquidazione, come consentito dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 55/2014.

In proposito si deve evidenziare che non sussistono i presupposti per applicare l'art. 91, comma 4, cod. proc. civ., inserito dall'art. 13 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 10, non potendo inquadrarsi la presente lite nell'art. 82, comma 1, cod. proc. civ.

Infatti, l'invocata norma, stabilisce che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di soccombenza non possono superare il valore della domanda "*Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma*" cod. proc. civ.

Poiché la norma richiama il primo comma dell'articolo 82 cod. proc. civ., senza individuare quali delle prescrizioni ivi contenute debbano sussistere per l'applicazione dell'art. 91, comma 4, cod. proc. civ., tale limitazione dell'entità della liquidazione delle spese deve applicarsi quando tutte le condizioni indicate nel citato primo comma dell'art. 82 cod. proc. civ. si verificano e cioè quando congiuntamente la causa ha valore non eccedente euro 1.100,00 e le parti sono in giudizio personalmente senza ministero di avvocato.

Nel caso in esame, è ben vero che la causa ha valore che non eccede euro 1.100,00, tuttavia, entrambe le parti sono assistite da avvocato, circostanza che esclude l'applicazione della norma invocata, pertanto, la liquidazione delle spese di lite verrà fatta in base alla nota spese che risulta conforme alla tariffa professionale forense.

Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Marco Palermiti, giusta dichiarazione di essere antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ.,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

dichiara

la convenuta [redacted] con sede in Milano, [redacted]
in persona del legale rappresentante [redacted] tenuta al pagamento in favore
dell'attrice [redacted] della somma di euro 415,00 oltre interessi moratori
calcolati sulla detta somma nella misura legale dal 5 agosto 2014 fino all'effettivo
soddisfatto e, per l'effetto,

condanna

la convenuta [redacted] con sede in Milano, [redacted]
in persona del legale rappresentante [redacted] il pagamento in favore
dell'attrice [redacted] della somma di euro 415,00 (quattrocentoquindici/00) per il
titolo detto, oltre interessi nella misura legale su detta somma dal 5 agosto 2014 fino
all'effettivo soddisfatto nonché delle spese del presente giudizio che liquida in euro [redacted]
[redacted] di cui eur [redacted] per compensi, euro [redacted] per spese
imponibili ed euro [redacted] per contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali
di cui all'art. 13, comma 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247, pari al 15% del compenso,
come stabilito dall'art. 2, comma 2, del citato D.M. 55/2014 e oltre c.p.a. e IVA, come per
legge.


Visto l'art. 93, comma 1, cod. proc. civ.,

dispone

che le spese di lite liquidate in favore dell'attrice  vengano
distratte in favore dell'avv. Marco Palermiti, antistatario.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art.
282 cod. proc. civ.

Così deciso in Torino, il 8 gennaio 2018.


Funzionario Giudiziario
DI CIVILE Anna Maria

Il Giudice di Pace

Dott. Alberto Maria NOVARESE



